

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Gennaio 2010



Lavoro

INPS: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga

L'INPS, con circolare n. 118 del 25 novembre 2009, ha fornito una integrazione alla circolare n. 112/2009 relativamente al diritto del padre lavoratore dipendente ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga.

Il chiarimento nasce dalla lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 che ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino. Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Ministero Lavoro: partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'impresa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato, in data 9 dicembre 2009, un avviso comune con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali sulle modalità di regolazione della partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali, attraverso percorsi e forme condivise.

L'avviso comune firmato tra le parti:

Avviso comune in materia di partecipazione

Le parti firmatarie del presente avviso comune, ritenuto che:

- l'economia della partecipazione è la soluzione che concilia la solidarietà tipica del modello sociale europeo con l'efficienza richiesta dal mercato globale;
- l'economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello d'impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere;
- esistono oggi obiettivi comuni condivisibili, primi tra tutti quelli della solidità competitiva del sistema produttivo e del rispetto e della valorizzazione della persona che lavora;
- la partecipazione dei lavoratori ai risultati della impresa, a prescindere dai metodi e dai modelli utilizzati, può contribuire a fidelizzare i dipendenti alla impresa, a stimolare la qualità della occupazione e la crescita della produttività del lavoro.

Tutto ciò premesso, le parti firmatarie del presente avviso comune convengono:



1) di avviare un monitoraggio e, là dove necessario, un accompagnamento, per i prossimi dodici mesi, delle pratiche partecipative in atto, alla stregua della normativa legale e contrattuale vigente;

(segue)

2) di chiedere al Governo e al Parlamento di astenersi, per i prossimi dodici mesi, da ogni iniziativa legislativa in materia al fine di consentire di valutare, alla luce del monitoraggio di cui al punto che precede, se e quali iniziative normative siano eventualmente necessarie a sostegno della partecipazione dei lavoratori;

3) di affidare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un ruolo di assistenza tecnica per la ricognizione del quadro normativo vigente, in modo da definire in modo condiviso l'attuale «Codice della partecipazione», sulla base del quale avviare la raccolta e condurre il monitoraggio della buone pratiche e delle esperienze partecipative di cui alla presente intesa.

INPS: pagamento diretto della Cig nelle aziende in difficoltà

L'INPS, con messaggio n. 29223 del 15 dicembre 2009, ha comunicato che le imprese in crisi non dovranno anticipare il pagamento della Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) ai propri dipendenti, in quanto sarà l'Istituto stesso a pagare direttamente le somme.

INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2010



L'INPS, con circolare n. 2 dell'11 gennaio 2010, informa che dal 1° gennaio 2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

INPS: incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga



Riassorbire la disoccupazione coinvolgendo il settore produttivo. L'Inps ha emanato una circolare per rendere operativa la legge 33/09, che lega all'assunzione dei cassintegrati in deroga la destinazione del bonus alle aziende. In pratica, il datore di lavoro che dal prossimo 12 aprile inserirà nel proprio organico un lavoratore percettore degli ammortizzatori sociali in deroga – Cig, mobilità o disoccupazione speciale edile - previsti per il 2009 ed il 2010, potrà beneficiare dell'incentivo economico previsto per la ricollocazione. Avranno diritto all'incentivo sia coloro che proporranno contratti di lavoro a tempo pieno che parziale, purchè l'impresa non abbia in atto "sospensioni dell'attività con ricorso alla Cigs o ad altre forme di sostegno al reddito", non abbia ridotto il personale negli ultimi sei mesi o abbia rapporti societari con l'impresa che ha messo in mobilità il lavoratore.



La norma stabilisce che sia riconosciuto a chi assume un importo mensile corrispondente alla mensilità di trattamento di sostegno al reddito che il lavoratore avrebbe continuato a percepire fino alla scadenza. L'agevolazione spetterà anche in caso di assunzione per un periodo inferiore a quello previsto per l'erogazione dell'incentivo. In quest'ultimo caso, scaduto il nuovo contratto, il lavoratore tornerà a percepire l'ammortizzatore sociale fino alla sua scadenza.

Lavoro&Sviluppo4 avvia le procedure per i 6.000 tirocini al Sud



Avviata la promozione di interventi di politica attiva (percorsi di tirocinio e di apprendistato) e di assistenza alle imprese da parte "Lavoro&Sviluppo4", il progetto nato dall'accordo tra il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, il **Ministero dello Sviluppo economico** e la **Presidenza del Consiglio**.

Obiettivo dell'intervento, che verrà realizzato da Italia Lavoro nei prossimi tre anni a partire dal 2010 grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal Fondo sociale europeo, è quello di favorire la formazione di 6.000 soggetti non occupati residenti/domiciliati nelle Regioni "Convergenza/Mezzogiorno" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attivando interventi di politica attiva (in particolare percorsi di tirocinio - anche in mobilità geografica - e di apprendistato) e promuovendo, mediante incentivi all'assunzione, l'inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi.

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è di 60 milioni di euro:

24 milioni di euro per il supporto alla realizzazione dei 6.000 interventi di politica attiva previsti (percorsi di tirocinio e di apprendistato) mediante un sistema di doti e supporti economici così strutturato:

per le imprese: 250 euro mensili per l'attività di tutoraggio (assistenza e formazione) svolta dall'azienda ospitante il soggetto beneficiario della politica;

per le persone:

- borsa mensile di 500 euro a titolo di sussidio e per il rimborso delle spese legate a vitto, trasporti, etc. nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'intervento sia coinvolto in un intervento in loco;
- borsa mensile di 1.200 euro a titolo di sussidio e rimborso delle spese per mobilità extraregionale, vitto, alloggio e trasporti qualora il beneficiario partecipi ad un intervento in mobilità interregionale;
- borsa mensile di 1.600 euro corrisposta al beneficiario di un intervento in mobilità Ue per le spese legate a mobilità extranazionale, vitto, alloggio e trasporti.

21 milioni di euro sottoforma di bonus orientati alle assunzioni destinati alle imprese:

- 5.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno;
- 3.750 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 ore settimanali);
- 3.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (24 ore settimanali);
- 3.500 euro per ogni assunzione con contratto di apprendistato.

(fonte: ItaliaLavoro)



Presto l'Inps ci contatterá via sms



Con il Messaggio n. 1504 del 15 gennaio 2010, l'Inps rende noto che presto, previo assenso dell'utenza, i cittadini riceveranno le comunicazioni via sms in relazione alle pratiche in disbrigo.

Al lavoro a 15 anni, apprendistato al posto della scuola. E' scontro



Un emendamento Pdl al disegno di legge sui lavori usuranti sostituisce l'ultimo anno di obbligo scolastico. Pd: "Passo indietro di 15 anni". Cgil: 'Meno diritti'. Il relatore: 'Scelta facoltativa'

ROMA - L'obbligo di istruzione (innalzato a 16 anni dalla Finanziaria del 2006) "si assolve anche nei percorsi di apprendistato". Recita così l'emendamento della discordia, votato oggi in commissione Lavoro alla Camera come modifica al disegno di legge sui lavori usuranti collegato alla Finanziaria. Autore dell'emendamento, che contiene uno dei cavalli di battaglia del ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, è il relatore del ddl, Giuliano Cazzola (Pdl). Se il testo passerà (il ddl arriva in aula alla Camera lunedì) si potrà andare a lavorare a 15 anni e utilizzare l'apprendistato per coprire l'ultimo anno obbligatorio di scuola. "Siamo disponibili a fornire ulteriori chiarimenti sul provvedimento- commenta Cazzola all'agenzia Dire, rispondendo anche alle polemiche sorte dopo il voto in commissione- comunque c'è un clamore eccessivo su questa novità. Chi fa l'apprendistato a 15 anni, infatti, non è obbligato a rinunciare alla sua istruzione, è solo una possibilità che viene offerta. Anche perché l'innalzamento a 16 anni dell'obbligo scolastico non ha alcuna espressione di carattere curricolare. Allo studente non resta in mano nulla dopo quei due anni di scuola dai 14 ai 16 anni. Al massimo può fare una formazione di base che non dà nulla. Tanto vale andare a lavorare".

IL PD: "RITORNO INDIETRO DI 15 ANNI" - Il Pd va all'attacco. L'ex ministro dell'Istruzione, Fioroni, parla di "obbligo scolastico che diventa carta straccia". La senatrice Mariangela Bastico aggiunge: "L'obbligo scolastico a 16 anni, una riforma di civiltà del governo Prodi in sintonia con l'Europa, è annullata da una norma voluta dal ministro Sacconi per l'apprendistato a 15 anni. Ancora una volta il governo Berlusconi, totalmente incapace di riforme, si impegna a distruggere quelle fatte togliendo opportunità di futuro ai giovani e di sviluppo economico per il Paese. Con questa norma si toglie diritto ad un anno di scuola per tanti ragazzi maggiormente in difficoltà e si abbassa dai 16 ai 15 anni l'età minima per entrare nel mondo del lavoro".

CGIL: "ABBASSAMENTO DEI DIRITTI" - "Non è con l'abbassamento dei diritti o con la propaganda che si affrontano temi centrali come il lavoro dei giovani e la lotta al sommerso". E' quanto afferma il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, nel denunciare da una parte l'emendamento al ddl lavoro che introduce la possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico in percorsi di apprendistato e dall'altra le iniziative annunciate oggi dal ministro Sacconi sul lavoro nero.



Fisco

Agenzia Entrate: Online i nuovi modelli di dichiarazione per il 2010 Da quest'anno vita più facile per oltre 4 milioni di contribuenti

Pronte le versioni definitive dei modelli 730, Iva, 770 e Cud attesi da lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti e datori di lavoro, chiamati anche quest'anno a compilare e inviare le rispettive dichiarazioni, documenti e certificazioni richieste.

Semplificazione in *pole position* con la nascita del modello "Iva base", versione "mini" del modello di dichiarazione Iva ordinario, che renderà la vita più facile a oltre 4 milioni di contribuenti.

L'onda lunga della semplificazione - La pubblicazione online e il debutto simultaneo dei nuovi modelli per il 2010 segna l'avvio della stagione modulistica del nuovo anno, con la quale prosegue lo sforzo sulla strada della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti in vista d'un fisco sempre più a misura di contribuente. Circostanza questa, testimoniata dalla significativa riduzione delle pagine e dei riquadri che nel corso del 2010 registreranno i profili tributari di milioni di contribuenti rappresentativi delle più diverse attività, impieghi e professioni. Non è quindi un caso se nel nuovo anno i contribuenti si confronteranno, oltretutto con l'Iva base, anche con il modello semplificato per la dichiarazione dei redditi (730) e con il 770 Semplificato.

L'Iva si fa semplice, in soli 3 fogli - Apripista sulla strada del fisco a misura di contribuente è il nuovo modello Iva base, versione semplificata della dichiarazione annuale, che consente al contribuente di avere a disposizione un modello con solo i quadri di suo interesse e da usare in allegato a Unico. Il modello semplice, il cui impiego è facoltativo, può essere utilizzato dai contribuenti Iva, sia persone fisiche sia soggetti diversi, che nel 2009 non hanno effettuato operazioni con l'estero e non hanno effettuato acquisti utilizzando il *plafond* per gli esportatori abituali, che hanno determinato l'imposta dovuta e l'imposta ammessa in detrazione secondo regole generali e non hanno partecipato ad operazioni straordinarie.

Il 730, il modello atteso da 17 milioni di contribuenti. Occhio al bonus mobili e alle agevolazioni per l'Abruzzo

Il modello 730, da presentare nel 2010 per i redditi del 2009, esordirà nell'anno in corso con alcune semplificazioni nel linguaggio delle istruzioni. Le novità principali riguardano le spese che danno diritto a sconti d'imposta.

In primo piano c'è il bonus mobili, cioè l'estensione della detrazione d'imposta del 20 per cento, da ripartire in cinque anni, sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. A seguire, la possibilità per i contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo di fruire del credito d'imposta per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto degli immobili danneggiati. Sempre restando in Abruzzo, i proprietari di immobili situati nella regione potranno ora fruire della speciale riduzione del 30 per cento del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma.

Le agevolazioni fiscali per disabili (aggiornamento 2009)



E' disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali riservate alle persone disabili



Obiettivo: zero file allo sportello **Arriva *Civis*, il canale online per il dialogo Agenzia-professionisti**



Al via da oggi in tutta Italia *Civis*, il canale web creato dall'Agenzia delle Entrate per fornire assistenza online agli intermediari. Una nuova modalità relazionale che consente ai professionisti di richiedere consulenza senza recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, tutti gli altri contribuenti, che non si avvalgono del supporto degli intermediari, godranno di tempi di attesa ridotti agli sportelli.

L'Agenzia, in questo modo, coniuga efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle lavorazioni in back office.

Il progetto, partito in via sperimentale nei mesi scorsi in Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Umbria e Valle D'Aosta, da oggi è operativo in tutte le regioni italiane e permetterà agli intermediari di gestire comodamente online comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici.

In pratica, il professionista abilitato ad Entratel può compiere in rete le stesse operazioni che effettuerebbe presso il front office degli Uffici dell'Agenzia, con un significativo risparmio in termini di tempo e di costi di spostamento. Sarà possibile, infatti, chiedere assistenza per le comunicazioni di irregolarità riguardanti Unico PF e 770 relative agli anni d'imposta 2006 e successivi.

La richiesta di assistenza verrà inviata attraverso la compilazione di un form e il professionista riceverà la comunicazione dell'esito della lavorazione da parte dei funzionari dell'Agenzia direttamente via e-mail

Processo tributario telematico



Il 23 dicembre 2009 è stato siglato il protocollo di intesa tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che avvia formalmente la sperimentazione del Processo Tributario telematico presso la Commissione tributaria provinciale e quella regionale del Lazio.

Il nuovo applicativo informatico, che permette l'interazione telematica delle procedure del contenzioso tributario, si basa sull'uso della posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale e, consentirà, tra l'altro:

- 1 • il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali;
- 2 • la notificazione elettronica delle sentenze alle parti;
- 3 • l'accesso telematico delle parti al fascicolo informatico del processo.

La sperimentazione inizierà il prossimo febbraio presso la CTP di Roma e la CTR del Lazio. Il Processo Tributario telematico ridurrà in modo significativo tempi e costi del contenzioso, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



Economia

Min.Economia: perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, il Decreto 19 novembre 2009 relativo alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Le ore di cassa integrazione aumentano ma rimangono inferiori alle attese

Tra i settori più colpiti il meccanico ed il tessile

918 milioni di ore. A tanto ammonta la cassa integrazione "autorizzata" dall'Inps nel corso del 2009. Un aumento del 300% rispetto all'anno precedente, ma che coinvolge comunque risorse di poco superiore ai 5 miliardi, rispetto ai 32 miliardi messi a disposizione per il biennio 2009/2010.

In testa ai comparti produttivi che ne hanno fatto maggiore richiesta ci sono le aziende meccaniche, con una media di 17 dipendenti ogni 100 che ne hanno usufruito. E per un bimestre a testa.

Due mesi anche per i lavoratori del tessile, ma qui il "tiraggio" – l'uso effettivo della cassa da parte dell'azienda – ha riguardato il 15% dei dipendenti. Seguono il settore chimico – 31 giorni a testa per 9 lavoratori su cento – quello "pelle, cuoio e calzature" – 4 settimane per l'8% - e via via "l'abbigliamento", "il legno", "la metallurgia", "l'editoria", "l'edilizia", "i trasporti e le comunicazioni" e "l'alimentare".

Notevoli però le differenze territoriali. La Regione che più "ha sofferto" è il Piemonte, davanti ad Abruzzo e Lombardia. Le Province più colpite quelle di Varese, Biella e Lecco. Meno pesante la situazione del Meridione. In Sardegna, Sicilia e Calabria una media di due settimane per ciascun addetto.

Presentazione del Fondo Italiano di Investimento per le Piccole e Medie Imprese

"Il 16 dicembre è stato presentato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo Italiano di Investimento per le Piccole e Medie Imprese".

Il Mef, la Cassa depositi e Prestiti, Intesa-Sanpaolo, UniCredit Group, Banca Monte dei Paschi di Siena, l'ABI e la Confindustria si pongono l'obiettivo di costruire nei tempi più brevi possibili una Società di Gestione del Risparmio (SGR) che collochi quote di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati (il Fondo).

È un fondo pensato per sostenere, a condizioni di mercato, lo sviluppo delle imprese e non finalizzato al loro salvataggio. Attraverso questo strumento l'obiettivo dei soci è di generare nel medio termine un nucleo consistente di "medi campioni nazionali" che sia sufficientemente patrimonializzato per affrontare le sfide della competitività internazionale."



Giurisprudenza

Responsabilità della Pubblica amministrazione per omissione dell'autotutela

Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato dalla Pubblica Amministrazione ove ne ricorrano i presupposti al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile. Lo ha ulteriormente ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza nr.698/2010.

L'onere della prova nell'accertamento fiscale



In materia di accertamenti fiscali, devono ritenersi consolidati i principi secondo i quali, da un lato, nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti; dall'altro, nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto, smarrimento o incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni.

Il suddetto concetto è stato nuovamente evidenziato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza nr.587/2010.

Il licenziamento motivato dell'invalide

Nelle ipotesi di licenziamento di un invalido per mancanza di posti compatibili con la sua menomazione, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro riguarda l'impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita. Inoltre, è sempre onere del datore ricercare all'interno della propria azienda la collocazione possibile dell'invalide, anche redistribuendo incarichi e mansioni. E' il principio confermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza nr. 24091/2009,

La responsabilità solidale negli appalti si applica anche alla P.A.

Di notevole interesse la recente sentenza del Tribunale di Bolzano (6/11/09) con la quale viene sancita l'applicabilità della responsabilità solidale negli appalti anche alla Pubblica Amministrazione la quale, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore, può utilmente essere considerata datore di lavoro. Talune lavoratrici dipendenti di una ditta di pulizie avevano proposto domanda per ottenere dalla stazione appaltante P.A. le retribuzioni a loro spettanti ma non erogate dalla società datore di lavoro. L'art. 29 comma 2' del Dlgs. 276/2003 dispone testualmente: "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione Dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

(segue)



A parere del giudice, la norma non fa alcuna distinzione tra committente pubblico e committente privato, né tra contratto pubblico di appalto servizi e contratto di appalto di diritto di comune. È vero, invece – ha evidenziato il Giudice – che l'art. 1 comma 2° del D.lgs. 276/2003 dispone espressamente che "Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

Tale disposizione sembrerebbe escludere l'applicazione dell'intero D.lgs. 276/2003 non solo al personale delle pubbliche Amministrazioni, ma anche alle pubbliche Amministrazioni tout court. Il decreto legislativo delegato tuttavia deve sempre essere letto alla luce della legge delega, al fine di salvaguardarne una interpretazione conforme alla Legge Fondamentale e in particolare al disposto dell'art. 76 Cost..

L'art. 6 della legge delega n. 30/2003 stabiliva che "le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate". Le disposizioni degli artt. da 1 a 5 riguardavano: delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro (art. 1), delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2), delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 3), delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4), delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro (art. 5). L'art. 6 della legge delega si poneva, dunque, come deroga espressa alla previsione dell'art. 2 comma 2° del D.lgs. 165/2001 - che prevede, in via generale, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa; il legislatore delegato è stato quindi autorizzato ad escludere l'applicazione dei decreti delegati "al personale delle pubbliche amministrazioni" (art. 6 L. 30/2003), cioè ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Interpretando le disposizioni del decreto delegato, e in particolare l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 276/2003 alla luce della legge delega, deve ritenersi che la corretta interpretazione è quella che considera l'espressione "le pubbliche amministrazioni e ... il loro personale" come un'endiadi, che sta per l'espressione "il personale delle pubbliche amministrazioni", in conformità al dettato dell'art. 6 della legge delega.

Pertanto il riferimento dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 276/2003 alle Pubbliche Amministrazioni non può che essere riferito alle stesse in qualità di datori di lavoro pubblici, proprio per esplicitare con chiarezza l'impossibilità, per le Amministrazioni, di utilizzare le nuove forme contrattuali flessibili introdotte dalla Legge Biagi. (lavoro a chiamata temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite, ecc.), se non espressamente richiamate (come accade ad esempio all'art. 86 comma 9° in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato).

La locuzione dell'art. 1 comma 2 cit., invece, non può ritenersi riferita alle pubbliche Amministrazioni nel loro ruolo istituzionale, che non possono ritenersi escluse tout court dall'applicazione dell'intero D.lgs. 276/2003, come vorrebbe l'Amministrazione: così non può essere, anche perché è lo stesso decreto delegato che individua nelle pubbliche Amministrazioni il soggetto attivo di importanti discipline dallo stesso regolate. Quanto poi all'art. 29 comma 2° del D.lgs. 276/2003, esso si applica al "committente imprenditore o datore di lavoro": la norma fa riferimento al committente che è anche datore di lavoro o imprenditore, il che significa che la responsabilità solidale non si pone in capo al committente di opere o di servizi che non sia imprenditore o datore di lavoro (si pensi al committente privato, senza dipendenti, che stipula un appalto per la costruzione di una casa sul suo terreno); certamente, la norma non richiede che il committente sia datore di lavoro dei lavoratori che invocano la sua responsabilità solidale, perché in questo caso si profilerebbe la sua responsabilità diretta per le obbligazioni retributive verso i propri dipendenti.


Se è ovvio che il l'attuale stazione appaltante pubblica non è un imprenditore è altrettanto incontestabile che sia datore di lavoro del personale assunto nelle forme del rapporto di pubblico impiego: tanto basta per affermare la responsabilità dell'appellante, in solido con la ditta per i trattamenti retributivi dovuti da questa ai suoi dipendenti impegnati nell'appalto dei servizi di pulizia dei locali assegnati entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 2, D.Lgs. 276/2003.

Per tali motivi, il Giudice ha condannato la ditta e l'amministrazione pubblica appaltante, in solido fra loro, al pagamento delle rispettive somme rivendicate a titolo di crediti retributivi non corrisposti in favore delle ricorrenti con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa, oltre al pagamento delle spese processuali.

A margine della sentenza in commento, si segnala che la Commissione Nazionale Casse edili ha provveduto a diffondere il testo della stessa alle locali Casse edili con propria nota del 23.12.2009.



Libera scelta del lavoratore e riduzione dello stipendio



Con sentenza n. 5208 del 21 dicembre 2009, la Cassazione penale ha affermato che nel caso in cui l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore finalizzato alla riduzione della retribuzione non sia stato raggiunto liberamente, il primo risponde del reato di estorsione. L'accordo, di per sé stesso lecito, per venire incontro alle difficoltà aziendali in un periodo di crisi, non è più tale se realizzato con una minaccia di licenziamento in una situazione di mercato del lavoro pesante.

Audizione nelle procedure disciplinari



Con sentenza n. 26023/2009 la Cassazione ha affermato che il lavoratore in sede di audizione ex art. 7 della legge n. 300/1970 può essere sentito a difesa soltanto con l'assistenza di un rappresentante sindacale e non di un legale di fiducia, essendo tale compito riservato, per legge, soltanto ad una organizzazione sindacale cui lo stesso aderisca o abbia conferito mandato



Editore

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com
www.anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

